

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, DI SANIFICAZIONE ED ALTRI SERVIZI PER GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ID 1460

L’errata corrige e i chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.consip.it; www.mef.gov.it; www.acquistinretepa.it

.....

ERRATA CORRIGE

A parziale modifica del paragrafo 4.1 ‘Condizioni di partecipazione’ del Disciplinare di gara, la frase “*non è ammesso l’avalimento con riguardo al requisito di cui al punto 17.3, lettera a) e b) del Bando di gara*” (pag. 33) deve intendersi eliminata.

Conseguentemente, il punto A) della Dichiarazione di avalimento del concorrente di cui all’Allegato 9- Modello di Dichiarazione di avalimento (pag. 2) deve intendersi sostituito dal seguente:

“A. - *che il concorrente _____, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti nel bando di gara ai punti 17.2 e 17.3 si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, del soggetto di seguito specificato;*”

Resta fermo tutto il resto.

CHIARIMENTI

1) Domanda

Con riferimento ai Lotti 8 e 9 (Bando di Gara, Disciplinare di gara e Allegato 5 “Capitolato Tecnico”) che ricomprendono le province della Regione Campania, si richiede di precisare in quale dei suddetti lotti ricada la provincia di Salerno.

Risposta

Si precisa che la provincia di Salerno deve intendersi ricompresa all’interno del Lotto 9 (ordinario), e conseguentemente nel Lotto 14 (accessorio), così come risultante da apposito avviso di rettifica al Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 9 del 21/01/2015.

2) Domanda

Con riferimento al paragrafo 8.1 del Disciplinare di gara e segnatamente alle garanzie fideiussorie da rilasciare a favore delle Amministrazioni Contraenti per i singoli contratti di fornitura, in ordine al disposto del terzo comma nel quale si precisa l’incremento percentuale che subiranno dette garanzie, qualora i ribassi praticati eccedano rispettivamente il 10% ed il 20%, si richiede conferma che tale incremento verrà calcolato sull’importo della cauzione stessa, come per gli altri appalti CONSIP precedenti, a titolo esemplificativo e per evitare dubbi si riporta di seguito una dimostrazione del calcolo necessario a fini della determinazione dell’importo della garanzia fideiussoria definitiva di un contratto di fornitura, nel caso di un ribasso pari al 25% ed un importo del contratto di Euro 1.000.000,00=

IMPORTO CONTRATTO DI FORNITURA	1.000.000,00		
	=		
Ribasso	25%		
Cauzione base	5%		50.000,00
Dal 10% al 20% del ribasso	10%x1	10%	5.000,00
Dal 20% al 25% del ribasso	5% x 2	10%	5.000,00

IMPORTO FINALE GARANZIA EURO

60.000,00= ulteriormente riducibile del 50%

Risposta

Si precisa che ai fini della determinazione del valore delle garanzie fideiussorie da rilasciare a favore delle Amministrazioni Contraenti per i singoli contratti di fornitura, l'incremento alla cauzione base determinato da ribassi maggiori del 10% sarà calcolato sull'importo del contratto di fornitura e non sull'importo della cauzione base.

Si riporta pertanto di seguito, a mero titolo esemplificativo, e riutilizzando i medesimi dati numerici forniti nel quesito, la tabella con il calcolo corretto:

IMPORTO CONTRATTO DI FORNITURA	1.000.000,00		
	=		
Ribasso	25%		
Cauzione base	5%		50.000,00
Dal 10% al 20% del ribasso	10%x1	10% dell'importo contrattuale	100.000,00
Dal 20% al 25% del ribasso	5% x 2	10% dell'importo contrattuale	100.000,00

IMPORTO FINALE GARANZIA EURO

250.000,00= ulteriormente riducibile del 50%

3) Domanda

In riferimento al requisito di cui all'art. III.2.2 lettera a) del Bando di Gara e relativo al fatturato specifico "per servizi di pulizia e sanificazione in ambito sanitario svolto presso strutture pubbliche e/o private si chiede se lo scrivente avendo solo fatturato di pulizia e sanificazione non in ambito sanitario possa partecipare In ATI con Società in possesso del fatturato richiesto in ambito sanitario.

Risposta

La finalità dell'istituto della partecipazione in raggruppamento è quella di consentire ad imprese sprovviste dei requisiti di partecipazione di poter comunque partecipare ad una procedura di gara in forma associata, laddove tali requisiti siano soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso. Alla luce di ciò, si precisa che nell'ipotesi prospettata nel quesito, è consentita la partecipazione in RTI di un 'impresa che non sia in possesso di un fatturato specifico per servizi di pulizia e sanificazione in ambito sanitario svolto presso strutture pubbliche e/o private, a condizione che tale requisito sia soddisfatto dalle altre imprese facenti parte del RTI medesimo. Si rammenta, ad

ogni buon conto, ai fini della legittima costituzione del RTI, che l'impresa mandataria del RTI dovrà comunque possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo.

4) Domanda

Rif. Art.III.2.2 - Capacità economico finanziaria del bando di gara.

Si chiede, ai fini della corretta quantificazione del fatturato specifico realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari, se nei "Servizi di pulizia e sanificazione in ambito sanitario", possano essere ricompresi i servizi di pulizia e sanificazione eseguiti presso le R.S.A., Case di cura e Case di riposo.

Risposta

Si conferma che ai fini della corretta determinazione del requisito di cui al quesito in oggetto possono ricomprendersi anche i servizi di pulizia e sanificazione eseguiti presso le R.S.A., Case di cura e Case di riposo.

5) Domanda

Il Bando di gara, al punto 7 (pag.3) indica testualmente che "Le offerte vanno presentate per: X tutti i lotti". Di contro, il Disciplinare di gara, a più riprese (vedasi ad esempio: art.1.1 di pag.8, art.2, lett. e-g di pag. 17, e soprattutto, art. 2.2 di pag. 24 e seguenti), fa riferimento " ... ai lotti per il quale si presenta offerta" con ciò ammettendosi la possibilità che si possa concorrere per più lotti (2,3, 4, ecc.), anche se non per tutt'e 14 i lotti geografici in gara.

Per tale ragione e a beneficio di tutti i possibili concorrenti, si chiede a Codesta Spett.le Stazione Appaltante di chiarire che il punto 7 di pag.3 del Bando di gara, non osta a che si possa legittimamente prendere parte alla procedura di gara presentando la propria offerta per uno o più lotti come riferito negli atti di gara.

In secondo luogo, si osserva che l'oggetto dell'appalto è indicato in "servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale" e, all'art.17.2 del Bando di gara è richiesto ai concorrenti il possesso del seguente requisito di capacità economica e finanziaria: "Fatturato specifico per servizi di pulizia e sanificazione in ambito sanitario svolti presso strutture pubbliche e/a private" non inferiore a ...

Ora, come certamente noto anche alla S.V., le attività di pulizia e sanificazione ospedaliera, sono suscettibili di diverse articolazioni e modalità esecutive accade ad esempio che ove la pulizia e sanificazione sia garantita presso strutture sanitarie con squadre di pronto intervento, e/o a chiamata, l'attività concretamente ed effettivamente esercitata è quella di pulizia e sanificazione, ma la fattura e/o l'attestazione annuale del servizio svolto, recano la dicitura generica prescelta dall'Ente come ad esempio, nel caso di specie, "squadre di supporto", "supporto ospedaliero", "servizi di ausiliario", "attività di presidio", ecc. ecc.

Ora, detta causale, per la verità infelice, acquista però senso e significato preciso nell'istante in cui è ricondotta ad uno specifico contratto d'appalto che disciplina il servizio eseguito dall'impresa perché, ove detto contratto d'appalto riguarda specificamente servizi di pulizia e sanificazione ospedaliera e gli atti di gara (es il Capitolato Speciale d'Appalto) indicano espressamente che le prestazioni saranno eseguite con squadre di supporto e/o anche a chiamata e/o con prestazioni ausiliarie alla pulizia, ecc., risulta palesato come, la causale si riferisca null'altro che ad attività di pulizia e sanificazione ospedaliera.

Per tale ragione, nonché a beneficio di tutti i possibili concorrenti e della procedura di gara in se, si chiede a Codesta Spett.le Consip S.p.A. di chiarire che il requisito di capacità economica e finanziaria richiesto all'art.17.2 del Bando di gara è soddisfatto nell'ipotesi in cui le prestazioni di pulizia e sanificazione siano eseguite in ambito sanitario anche con modalità squadre di supporto", "supporto ospedaliero", "servizi di ausiliario", "attività di presidio", ecc. ecc., purché si possa dare evidenza documentale della loro riconduzione alle attività di pulizia e sanificazione.

Risposta

Relativamente alla prima parte del quesito si precisa che la partecipazione alla presente procedura di gara è consentita ad uno o più lotti, ivi inclusa la possibilità di presentare offerta anche per tutti i lotti della procedura, così come risultante da apposito avviso di rettifica al Bando sulla G.U.R.I. n. 9 del 21/01/2015.

Per quanto riguarda la seconda parte del quesito si conferma che il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 17.2 del Bando di gara risulta soddisfatto qualora le fatturazioni prodotte siano accompagnate da adeguata evidenza documentale comprovante la loro riconduzione a servizi/attività di pulizia e sanificazione.

6) Domanda

Requisito richiesto al punto 17.1 lettera a) del Bando di gara: si chiede se per iscrizione nel Registro delle imprese per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, debba intendersi solo "servizi di pulizia e sanificazione" oppure l'oggetto deve

prevedere espressamente anche le altre tipologie di servizio, ovvero disinfestazione, facchinaggio e manutenzione aree verdi". In quest'ultima ipotesi, in caso di RTI o Consorzio Stabile da chi devono essere posseduti?

Risposta

Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto 17.1, lett a) del Bando si precisa che i concorrenti dovranno possedere all'interno del proprio oggetto sociale tutte le attività oggetto del contratto (ivi incluse, come prospettato nel quesito, le attività di disinfestazione, facchinaggio e manutenzione aree verdi), o comunque attività che siano riconducibili a tutte quelle oggetto dello stesso.

Fermo quanto sopra, in caso di partecipazione in RTI, tali attività potranno essere possedute anche disgiuntamente dalle singole imprese raggruppate, a condizione che l'insieme delle attività sia in possesso del RTI nel suo complesso. Resta inteso che le imprese costituenti il RTI dovranno avere nel proprio oggetto sociale quelle attività che all'atto della partecipazione dichiareranno di svolgere in sede di esecuzione contrattuale. In caso di partecipazione in consorzio Stabile, le attività oggetto del presente appalto dovranno essere presenti nell'oggetto sociale del Consorzio e/o delle sue consorziate dichiarate esecutrici, anche in maniera disgiunta, a condizione che la totalità delle attività sia posseduto dal consorzio nel suo complesso, anche tramite le sue esecutrici.

7) Domanda

Requisito richiesto al punto 17.3 lettera a) del Bando di Gara: ai fini della partecipazione alla gara in oggetto è sufficiente il possesso della certificazione ISO 9001:2008 per servizi di pulizia. Per assegnare, ad esempio, il servizio di facchinaggio ad un'azienda, è necessario che la stessa sia in possesso della certificazione con oggetto "facchinaggio"?

Risposta

Si precisa che ai fini del soddisfacimento del requisito è richiesto esclusivamente il possesso della certificazione ISO 9001:2008 per servizi di pulizia. Pertanto, nell'ipotesi prospettata nel quesito si conferma che non è necessaria una specifica certificazione per le altre attività.

8) Domanda

Requisito richiesto al punto 17.3 lettera b) del Bando di Gara, in caso di Consorzi Stabili, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento degli appalti, art. 277 del DPR 207/2010, considerando che i requisiti economico - finanziari - tecnici sono sommati con riferimento ai consorziati esecutori, si chiede: se la somma delle fasce di classificazione delle singole consorziate produce la L, si intende soddisfatto il requisito richiesto al punto 17.3 lettera b) del Bando di Gara?

Risposta

Si conferma che, nell'ipotesi prospettata nel quesito, il requisito di cui al punto 17.3, lett b) del Bando potrà ritenersi soddisfatto nel caso in cui le imprese indicate dal Consorzio stabile quali esecutrici, che eseguono i servizi per i quali detto requisito è richiesto, siano in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei relativi singoli importi risulti almeno pari alla fascia "L".

9) Domanda

Il punto 10 dell'allegato 1 chiede di indicare, "che il totale degli addetti al servizio oggetto della presente gara e il seguente: _____;". Con la presente si chiede di precisare quale dato deve essere indicato, poiché è un genere di informazione che in genere non viene fornita nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Risposta

Con il termine totale degli addetti al servizio (da indicare al punto 10 dell'Allegato 1) si intende il numero indicativo di persone che si ritiene di utilizzare per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

10) Domanda

In caso di Consorzio Stabile, posto che il Consorzio nell'insieme soddisfa i requisiti richiesti, se una consorziata è regolarmente iscritta al registro delle imprese per attività di pulizia e sanificazione, è in possesso dell'iscrizione ad una delle fasce di classificazione previste dal DM 274/97, esegue regolarmente servizi di pulizia, ma non è il possesso di fatturato specifico in ambito sanitario, può concorrere alla procedura in oggetto?

Risposta

Si conferma che nell'ipotesi prospettata nel quesito (seppur non estremamente chiara), una impresa consorziata può esser dichiarata esecutrice anche laddove non sia in possesso di un fatturato specifico (essendo quest'ultimo, stando a quanto prospettato nel quesito, comunque soddisfatto dal Consorzio nel suo insieme).

11) Domanda

Con riferimento alla gara in oggetto, si formula la seguente richiesta di chiarimenti. Il bando di gara prevede, quale requisito di capacità economica e finanziaria, il possesso di fatturato specifico realizzato nella prestazione di servizi di pulizia e sanificazione in ambito sanitario, svolti presso strutture pubbliche e/o private. Dal capitolato tecnico si evince che le prestazioni andranno rese sia in ambienti destinati allo svolgimento di attività sanitarie in senso stretto, sia in ambienti destinati ad attività correlate. Ciò posto si chiede conferma che l'esecuzione di servizi di pulizia, sanificazione ed altri servizi accessori (come indicativamente elencati nel capitolato) svolti presso laboratori per indagini diagnostiche, centri di biotecnologie e strutture affini, soddisfa il requisito richiesto.

Risposta

Si conferma che ai fini della corretta determinazione del requisito di cui al quesito in oggetto possono ricomprendersi anche i servizi di pulizia e sanificazione eseguiti presso laboratori per indagini diagnostiche, centri di biotecnologie e strutture affini.

11) Domanda

Requisito richiesto al punto 4 del Bando di gara: si chiede, se in caso di Consorzi Stabili - che intendano partecipare designando solo alcune consorziate esecutrici - se la polizza fidejussoria debba specificare che i soggetti garantiti sono anche le consorziate esecutrici o se è sufficiente che la stessa indichi che il soggetto garantito è il solo consorzio.

Risposta

Si chiarisce che sarà sufficiente indicare quale soggetto garantito della cauzione il solo consorzio stabile.

12) Domanda

Esecuzione di servizi accessori (B.2): si chiede di conoscere se la consorziata esecutrice/mandante incaricata dell'esecuzione debba possedere requisiti di capacità tecnica/economica particolari (fatturato/certificazione ISO per l'esecuzione di tali servizi) o se sia sufficiente l'iscrizione alla CClAA per l'attività corrispondente.

Risposta

Si conferma che relativamente all'esecuzione dei servizi accessori di cui al paragrafo 1 punto B.2 del Disciplinare di gara è sufficiente l'iscrizione alla CClAA per l'attività corrispondente.

13) Domanda

Esecuzione dei servizi gestionali (A): si chiede di conoscere se in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese tali servizi debbano essere eseguiti necessariamente dalla mandataria o se possano essere eseguiti anche da un'impresa mandante.

Risposta

Relativamente all'esecuzione dei servizi gestionali di cui al paragrafo 1 punto A del Disciplinare di gara si chiarisce che tali servizi possono essere eseguiti anche da un'impresa mandante.